

CONTRATTAZIONE DECENTRATA AI SENSI DELL'ART 10, COMMA 2, LETTERA O) E DELL'ART. 48, COMMA 4, LETT. C), D) ED E) DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA

L'anno 2022, in data 5 dicembre 2022 alle ore 10:30 si sono riuniti presso il Comune di Quart in Via Roma n. 1 le organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL-FP	Gradi Silvia
CISL-FP	Pasqualotto Chiara
SAVT-FP	Cretier Mauro – Guido Rosita
UIL-FPL	Raisin Cristina

e la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Brissogne composta dal Sindaco, Sig. Bruno Menabreaz, e dal Segretario, Dott.ssa Sara Salvadori, per la contrattazione decentrata ai sensi dell'art 10, comma 2, lettera o) e dell'art. 48, comma 4, lett. c), d) ed e) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto in data 13 dicembre 2010 e s.m.i.

La delegazione trattante di parte pubblica informa le organizzazioni sindacali della volontà di modificare il sistema della flessibilità.

Premesso che:


- per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale gli uffici comunali possono esplicare le proprie funzioni; lo stesso coincide con l'orario compreso tra le ore 6 e le 20, tranne che per gli agenti della polizia locale, per i dipendenti dell'area elettorale e per i dipendenti dell'area manutentiva per i quali l'orario si estende per le 24 ore;
- per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza
- per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio;

le parti, presso atto che ogni dipendente ha depositato il proprio orario di lavoro, dopo ampia discussione, con riferimento all'istituto della flessibilità nell'orario di lavoro, come disciplinato dall'art. 48, comma 4, dell'Accordo del testo unico sopraccitato, concordano nel modo di seguito descritto:

- il margine di flessibilità di 15 minuti dal 1° gennaio 2023 si potrà applicare nel seguente modo:
 - possibilità di anticipare o posticipare fino a 15 minuti l'entrata in servizio a seconda del proprio orario di lavoro;
 - possibilità di anticipare o posticipare fino a 15 minuti l'orario di uscita dal servizio a seconda del proprio orario di lavoro;

- possibilità di prolungare la pausa pranzo non oltre a 30 minuti rispetto alla normale durata della pausa medesima, come indicata nell'orario depositato dal dipendente, anticipando l'entrata in servizio del mattino fino a 15 minuti e posticipando l'orario di uscita del pomeriggio fino a 15 minuti, fermo restando che la pausa pranzo può essere effettuata nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle ore 14:00 con le seguenti eccezioni:
 - prima dell'inizio o dopo la fine del turno nel caso dei dipendenti della polizia locale;
- e deve avere una durata minima di 30 minuti consecutivi;
- la compensazione tra crediti e debiti orari deve essere effettuata con riferimento alla giornata lavorativa;
 - deve essere garantita la presenza in servizio durante l'orario di apertura al pubblico da almeno un dipendente dell'ufficio;
 - dopo 6 ore di lavoro continuative il dipendente deve effettuare una pausa della durata minima di 10 minuti consecutivi (fatta esclusione per i dipendenti turnisti).

La riunione termina alle ore 10:40

CGIL-FP 

La delegazione trattante

CISL-FP Ore 10:50 Clara Pappalardo

Il Sindaco DELEGA AL SEGRETARIO

SAVT-FP  P. L.

Il Segretario Sara Salvadori

UIL-FPL Ore 10:50 B. Cristofari

CONAPO dssmice

FIALP SIVDER dssmice